

Deliberazione 7 febbraio 2011 – VIS 18/11

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Acea Distribuzione S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: dPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06;

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08;
- la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 168/09;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2009, VIS 171/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 5388/10, si è espresso nel senso che l’attuale Collegio dell’Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di *prorogatio* limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
- con la deliberazione GOP 75/10 l’Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
- la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell’esercizio delle funzioni sanzionatorie.

Fatto

1. L’esame dei dati e degli elementi acquisiti con l’istruttoria conoscitiva in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla RTN e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento, ha evidenziato delle possibili inadempienze, nel triennio 2005-2007, da parte di alcune società tra cui Acea Distribuzione S.p.A. (di seguito: Acea Distribuzione o società).
2. Pertanto, con deliberazione VIS 171/09 l’Autorità ha avviato nei confronti di Acea Distribuzione un procedimento per accertare la commissione, nel triennio 2005 – 2007, di errori:
 - a) nell’identificazione dei punti di interconnessione con la RTN, in violazione delle disposizioni relative allo svolgimento del servizio di misura di cui all’art. 35 del Testo integrato delle disposizioni in materia di erogazione dei

servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica del periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: TIT 2004-2007);

- b) nella determinazione dei dati necessari ai fini della quantificazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento, in violazione delle disposizioni in materia di aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
3. Con note 19 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 0002637/A) e 23 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0008409/A) la società ha chiesto di essere ascoltata in audizione avanti al Collegio e di accedere agli atti del procedimento.
4. In data 11 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0006727), 2 aprile 2010 (prot. Autorità n. 0013975) e 23 settembre 2010 (prot. Autorità n. 0031839) è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento.
5. Nel corso dell'istruttoria Acea Distribuzione ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0019887/A del 24 maggio 2010).
6. Con nota 8 novembre 2010 (prot. Autorità n. 0036816), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie, confermando la contestazione delle predette violazioni.
7. Con nota 16 novembre 2010 Acea Distribuzione ha rinunciato all'audizione finale avanti al Collegio chiedendo di poter depositare una memoria, acquisita in data 25 novembre 2010 (prot. Autorità n. 0038875/A).

Valutazione giuridica

8. Le imprese distributrici svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del servizio di pubblica utilità della misura dell'energia elettrica, disciplinato, nel triennio in esame, dal TIT 2004-2007. Infatti, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del suddetto TIT, esse sono i soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica:
 - a) nei punti di prelievo;
 - b) nei punti di immissione situati su una rete di distribuzione con obbligo di connessione di terzi;
 - c) nei punti di interconnessione con la RTN;
 - d) nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione (in questo caso, l'impresa distributtrice che cede energia elettrica attraverso tali punti).
9. Per il valido svolgimento di tali attività, l'impresa distributtrice deve necessariamente conoscere i punti di prelievo, immissione e/o interconnessione esistenti sulla propria rete; in particolare, ai sensi della precedente lettera c) ogni impresa distributtrice deve identificare in modo inequivocabile i punti di interconnessione della propria rete con la RTN. Eventuali errori al riguardo pregiudicano la corretta determinazione dell'energia prelevata dalle imprese distributtrici dalla RTN. L'attività di rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica nei punti di interconnessione è remunerata (art. 40, comma 2, del TIT 2004-2007).

10. Dalla documentazione acquisita risulta, invece, che Acea Distribuzione non aveva identificato un punto di interconnessione della propria rete con la RTN, su un totale di 72, con un'incidenza di errore su base triennale pari all'1,39%.
11. Le imprese distributrici svolgono un ruolo essenziale anche nell'ambito dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi del servizio di dispacciamento di cui è responsabile Terna. Quest'ultima, infatti, a tal fine, si avvale della loro opera (artt. 43 e ss. della delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. della delibera n. 111/06; art. 54 della delibera n. 250/04). In particolare:
 - le imprese distributrici comunicano mensilmente a Terna le misure delle *immissioni* di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla propria rete (Terna poi aggrega dette misure nonché quelle, dalla stessa direttamente rilevate, delle immissioni di energia relative a punti di immissione ubicati sulla RTN ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 34, delibera n. 111/06);
 - le imprese distributrici di riferimento aggregano le misure dei *prelievi* di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria, comunicate mensilmente dalle imprese distributrici sottese, con quelle dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le comunicano mensilmente a Terna (che, infine, aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
12. L'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica svolta dalle imprese distributrici è remunerata: Terna, infatti, versa loro un corrispettivo sulla base delle regole definite dall'Autorità (artt. 44 e ss. delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. delibera n. 111/06).
13. Per il corretto svolgimento delle predette attività, le imprese distributrici devono conoscere, oltre ai punti di interconnessione, anche i punti di immissione e di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, nonché i punti di dispacciamento di relativa appartenenza.
14. La regolazione economica del servizio di dispacciamento è completata dalla deliberazione n. 118/03, con la quale l'Autorità ha disciplinato la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo non trattati su base oraria (c.d. load profiling). Detta determinazione convenzionale prevede l'attribuzione, da parte di Terna, a ciascun utente del dispacciamento di una quota del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) e la regolazione, su base annuale, delle partite economiche di conguaglio emergenti dal confronto fra l'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascun anno solare e l'energia elettrica attribuita sulla base del PRA. A tale fine le imprese distributrici di riferimento determinano mensilmente il PRA - pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra l'energia elettrica ivi immessa e prelevata (art. 4 della delibera n. 118/03) - e lo trasmettono a Terna unitamente ai coefficienti di ripartizione mediante i quali il PRA medesimo è attribuito a ciascun utente del dispacciamento (art. 7, comma 5, della delibera n. 118/03).

15. Sulla base delle misure comunicate dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 168/03 (e successivamente della deliberazione n. 111/06) e sulla base del PRA dalle medesime determinato, Terna calcola ogni mese l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante (c.d. settlement mensile) (art. 43, comma 4, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 33, comma 4, delibera n. 111/06).
16. Come esposto nella Relazione conclusiva allegata alla delibera VIS 168/09 (di chiusura dell'istruttoria conoscitiva), un certo quantitativo di errori da parte delle imprese distributrici è fisiologico nelle fasi iniziali dell'aggregazione delle misure; pertanto si giustifica, limitatamente a tale fase, la presenza di rettifiche:
- riguardanti un numero di punti di dispacciamento non superiore al 10% dei punti complessivamente gestiti nell'anno con riferimento alla propria rete di distribuzione; tale percentuale è calcolata come media mensile in ciascun anno;
 - riguardanti un quantitativo di energia non superiore al 5% dell'energia complessivamente prelevata su base annua dai punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla propria rete di distribuzione;
 - riguardanti una correzione al valore del PRA non superiore al 5% del valore complessivo annuo del PRA relativo alle proprie aree di riferimento.
17. Dalla documentazione acquisita risulta che nel triennio in esame Acea Distribuzione ha operato rettifiche per un numero di punti di dispacciamento superiore alla predetta soglia del 10% e precisamente, pari nell'anno 2005 al 21,21%, nell'anno 2006 al 22,92% e nell'anno 2007 al 17,13% dei punti gestiti nell'anno.

A. Argomentazioni di Acea Distribuzione

18. Nelle memorie difensive la società svolge argomentazioni in ordine alle condotte contestate chiedendo che non venga irrogata alcuna sanzione e, in subordine, che ne sia irrogata una in misura pari al minimo edittale.

A.1 Argomentazioni di carattere generale

19. La società deduce che sarebbe entrata in possesso della documentazione del fascicolo istruttorio in momenti diversi e integralmente solo tre mesi dopo la notifica dell'apertura del procedimento e che, dunque, sarebbe stato "dimidiato il proprio diritto all'accesso partecipativo, con conseguente compressione del diritto difesa". Ad oggi ancora risulterebbero documenti sui quali non è stato consentito l'accesso per motivi ignoti.

A.2 Argomentazioni relative alle singole violazioni

20. In ordine alla violazione di cui al paragrafo 1, lettera a), la società riconosce l'errata identificazione del punto di interconnessione con la rete di distribuzione di Enel Distribuzione S.p.A (di seguito: Enel) mediante la linea in alta tensione denominata Cinecittà-Ciampino Enel Lazio, escludendo, tuttavia, che ciò possa esserle imputato. Acea sostiene che fino al 2007 non avrebbe potuto individuare autonomamente la corretta natura del punto in questione come punto di interconnessione tra reti di distribuzione in considerazione delle modalità di installazione, sulla predetta cabina

primaria, dei gruppi di misura per la rilevazione dell'energia prelevata dalla RTN e delle informazioni ricevute da Enel, cessionaria della citata cabina primaria a far data dal 1 luglio 2001, la quale non avrebbe segnalato il punto di interconnessione con la propria rete come necessario ai fini della quantificazione del proprio bilancio energetico. Peraltro, ciò non avrebbe avuto conseguenze sulla quantificazione dell'energia immessa nella propria rete e sul suo saldo finale, né sulle quantificazioni economiche del CTR dovuto dalla stessa a Terna, né sulla determinazione del PRA, risolvendosi dunque in una mera inesattezza formale. Infine l'errore avrebbe riguardato un solo punto di interconnessione su un totale di 72 punti, con un'incidenza percentuale assai modesta pari all'1,39%.

21. Per quanto riguarda la violazione di cui al paragrafo 1 lettera b), Acea Distribuzione indica, per ciascun anno dal 2005 al 2007 le rettifiche effettuate in ordine ai quantitativi di energia oraria prelevata, al numero di unità di consumo (cioè di punti di dispacciamento in prelievo) e al PRA, affermando che sarebbero dovute a malfunzionamenti di alcuni gruppi di misura o alla sostituzione delle stime con dati di misura effettivi. La società evidenzia che le uniche rettifiche oltre le soglie fisiologiche sarebbero quelle relative ai punti di dispacciamento: dette rettifiche, infatti, avrebbero riguardato 84 unità di consumo su un totale di 396 nell'anno 2005, 99 unità di consumo su un totale di 384 nell'anno 2006 e 74 unità di consumo su un totale di 414 nell'anno 2007, con un'incidenza percentuale rispettivamente di 21,21%, 25% e 17,85%, a fronte di una soglia fisiologica del 10%. Tuttavia, ad avviso di Acea Distribuzione questo parametro non potrebbe essere considerato significativo per verificare la buona qualità del servizio reso dal distributore e conferma di ciò si ricaverebbe dal fatto che nel documento di consultazione n. 41/09, recante "Regolazione dell'aggregazione delle misure di energia elettrica e relativi elementi di incentivazione", detto parametro non verrebbe considerato tra quelli determinanti per il monitoraggio dell'attività dei distributori. Inoltre, secondo la società tale dato non inciderebbe sulla quantificazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento. Con riferimento a tali violazioni, Acea Distribuzione afferma altresì che la modifica attraverso la deliberazione ARG/elt 107/09 (c.d. TIS "Testo integrato settlement") delle tempistiche e delle modalità per la rettifica delle misure contenute nelle deliberazioni n. 168/03 e s.m.i. e n. 118/03, dimostrerebbe la necessità di prevedere meccanismi di rettifica ex post.
22. In conclusione, la società attribuisce la causa degli eventuali errori commessi a fattori esogeni, non controllabili dalla medesima, nonché alla incerta condotta tenuta da Terna nell'attuazione delle disposizioni in questione.
23. Nella seconda memoria la società descrive le iniziative poste in essere ai fini di una gestione efficiente dell'attività di misura e di aggregazione delle misure.

B. Valutazione delle argomentazioni di Acea Distribuzione

B.1 Sulle osservazioni in merito al procedimento

24. Sono prive di pregio le deduzioni della società in ordine all'asserita compressione del diritto di difesa a causa della tardiva ostensione degli atti del procedimento. L'evasione della richiesta di accesso in due distinti momenti - di cui il primo entro il termine di trenta giorni dall'istanza - trova, infatti, giustificazione nella necessità di dover attendere, per i documenti provenienti da Terna, la specificazione da parte di

quest'ultima dei documenti o delle parti di documenti riservati. Non appena pervenuta detta comunicazione, la copiosa documentazione, tra cui numerosi file contenuti in diversi CD-rom, è stata predisposta e trasmessa. Sulla base di tale documentazione, la società ha depositato un'articolata memoria difensiva. Nessun pregiudizio al diritto di partecipazione al procedimento e/o al diritto di difesa può, dunque, fondatamente essere dedotto. Quanto ai documenti provenienti da AIGET (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader), si osserva che ad Acea Distribuzione era stato comunicato con lettera 2 aprile 2010 (prot. Autorità n. 0013975) il motivo del differimento dell'accesso - ovvero la necessità di attendere la risposta di AIGET in ordine al carattere riservato del contenuto di dette segnalazioni - e che, non appena pervenuta tale risposta, i documenti in questione sono stati immediatamente trasmessi alla società.

B.2 Sulle argomentazioni relative alle singole violazioni

25. Quanto all'infrazione sub lettera a) del paragrafo 1, non possono condividersi le argomentazioni di Acea Distribuzione sulla non imputabilità alla medesima dell'errata qualificazione del punto di connessione della cabina primaria di sua proprietà, denominata Cinecittà, con la linea Enel 150 kV denominata Cinecittà-Ciampino Enel Lazio. Al riguardo non rilevano infatti:

- i) le dedotte circostanze che all'atto della cessione del ramo d'azienda Enel non lo avrebbe indicato come punto di interconnessione tra reti di distribuzione e che sarebbe stato pertanto concordato il suo "semplice utilizzo" come punto di "transito"; si osserva, anzitutto, che nella regolazione elettrica un punto può essere qualificato di immissione, di prelievo o di interconnessione (tra una rete di distribuzione e la RTN oppure tra reti di distribuzione) ma non esiste la classificazione "punto di transito"; in secondo luogo, la qualificazione di un punto non dipende da considerazioni soggettive né da accordi tra le parti, ma da circostanze oggettive: il fatto che il punto in questione (localizzato sulla citata cabina primaria) si trovi sulla rete di Acea Distribuzione e che da tale punto parta la linea Enel (attraverso la quale quest'ultima preleva/immette energia per la/dalla propria rete) avrebbe dovuto automaticamente comportare la classificazione del punto come punto di interconnessione tra due reti di distribuzione, e non già tra la rete di distribuzione di Enel e la RTN essendovi, come detto, nel mezzo la rete di Acea Distribuzione; si rileva, inoltre, che la presunta dichiarazione di Enel ad Acea Distribuzione circa la non necessità di detto punto per il proprio bilancio energetico è in netta contraddizione con il fatto, noto ad Acea Distribuzione, che da quel punto Enel preleva/immette energia: il che avrebbe dovuto indurre Acea Distribuzione ad effettuare le opportune verifiche ed approfondimenti;
- ii) le modalità con cui sarebbero stati installati i misuratori dell'energia elettrica prelevata dalla RTN acquisiti dalla cedente Enel: è evidente, infatti, che a seguito della citata cessione di ramo d'azienda, la configurazione della cabina primaria in esame risultava modificata; dunque, era onere di Acea Distribuzione, quale nuova proprietaria, avere contezza della configurazione della cabina primaria e verificare se l'assetto preesistente poteva essere mantenuto; quanto alla circostanza dedotta dalla società che la violazione in

questione non avrebbe avuto conseguenze sulla quantificazione dell'energia immessa e sul saldo finale dell'energia entrata nella propria rete, nonché sulle relative quantificazioni economiche del trasporto, premesso che ciò è irrilevante ai fini della sussistenza della violazione trattandosi di illecito di mera condotta, si osserva che la corretta qualificazione del punto in esame come di interconnessione tra la rete di Acea Distribuzione e quella di Enel, comporta la considerazione dell'energia elettrica ivi immessa e prelevata anche nel bilancio energetico delle reti di Acea Distribuzione e che ciò influenza le quantificazioni economiche del trasporto per Enel e per Terna.

26. In ordine alla violazione sub lettera b) del paragrafo 1, Acea Distribuzione riconosce di avere effettuato nel triennio 2005–2007 rettifiche per un numero di punti di dispacciamento superiore alla soglia fisiologica del 10%. La percentuale di punti di dispacciamento rettificati - computata come media mensile in ciascun anno - indica la percentuale degli utenti del dispacciamento “colpiti” dagli errori commessi da Acea Distribuzione, con conseguenze pregiudizievoli dirette per loro ed indirette per i clienti finali ed il mercato elettrico in generale. Essendo dette rettifiche superiori alla soglia fisiologica sopra indicata, risultano violate le disposizioni relative all'aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 1 (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06). L'asserita circostanza che dette rettifiche sarebbero dovute a malfunzionamenti di alcuni gruppi di misura o alla sostituzione delle stime con dati di misura effettivi, non è idonea ad escludere la responsabilità della società: quest'ultima, infatti, non ha dimostrato di avere posto in essere tutte le misure idonee ad evitare tali errori con la diligenza richiesta ad un operatore professionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 del codice civile. Né rilevano in tal senso le iniziative descritte nella seconda memoria rientranti per la maggior parte negli obblighi gravanti sui distributori e delle quali comunque non è stata fornita prova. Contrariamente a quanto dedotto, inoltre, la predetta percentuale è chiaramente sintomatica del negligente svolgimento dell'aggregazione delle misure da parte della società con incertezze e pregiudizi per gli utenti del dispacciamento (e, indirettamente, per i relativi clienti finali), e per l'efficiente svolgimento del servizio di dispacciamento, ed è altresì rappresentativa della dimensione della violazione contestata con riferimento al numero di utenti del dispacciamento coinvolti. Trattandosi di illecito che prescinde dal verificarsi di un danno, è ininfluenza l'asserita circostanza che detto parametro non inciderebbe sulla quantificazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento. Priva di rilievo è la circostanza che il numero di punti di dispacciamento rettificati non sarebbe stato preso in considerazione ai fini della verifica della bontà dell'aggregazione delle misure svolta dall'impresa distributrice, nel documento di consultazione n. 41/09 recante “Regolazione dell'aggregazione delle misure di energia elettrica e relativi elementi di incentivazione”, tenuto conto che la delibera ARG/elt 129/10 introduce parametri ben più specifici rispetto a quello rappresentato dal numero di punti di dispacciamento interessati dalle rettifiche. Quanto alla tesi che il parametro relativo al numero dei punti di dispacciamento interessati dalle rettifiche amplificherebbe la portata dell'errore di misura (poiché, secondo la società, un solo modesto errore in uno dei molti punti di prelievo potrebbe determinare rettifiche per due punti di dispacciamento), si osserva che trattandosi, nella fattispecie, di valutare il corretto svolgimento da parte delle imprese distributrici dell'aggregazione delle misure ai

fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, assume necessariamente rilievo il numero degli utenti del dispacciamento i cui corrispettivi sono stati erroneamente quantificati e, dunque, il numero dei punti di dispacciamento (e non il numero dei punti di prelievo) interessati dalle rettifiche stesse. L'eventuale correzione di notevoli quantitativi di energia assume, invece, rilevanza attraverso l'altro parametro costituito dalle rettifiche dei quantitativi di energia prelevata, indipendentemente dal numero dei punti di prelievo interessati dalle rettifiche. Infine, la deliberazione ARG/elt 107/09 (c.d. TIS "Testo integrato settlement") non ha affatto "sanato" per il passato gli errori nelle misure, attraverso la regolamentazione delle rettifiche delle misure stesse, poiché tale deliberazione è stata adottata proprio per ovviare agli errori nelle misure dell'energia insorti per le violazioni per cui si procede senza per questo sanarli. Da ultimo, non è idonea ad escludere la responsabilità di Acea Distribuzione l'asserita circostanza che la stessa Terna, responsabile del sistema elettrico, con il proprio comportamento avrebbe determinato disorientamenti da parte dei singoli distributori: in tale ipotesi, infatti, sarebbe stato onere dei distributori chiedere chiarimenti e/o spiegazioni.

27. Infine, essendo contestato solo il superamento della soglia fisiologica del 10% dei punti di dispacciamento complessivamente gestiti nell'anno con riferimento alla propria rete di distribuzione, si condividono le deduzioni svolte dalla società in ordine al mancato superamento delle altre soglie fisiologiche (relative alle rettifiche del valore del PRA e a quelle dei quantitativi di energia prelevata dai punti trattati su base oraria).
28. L'affermazione di Acea Distribuzione relativa all'irrelevanza percentuale e qualitativa degli errori commessi rispetto alla complessità dei volumi e dati gestiti, è condivisibile solo per quanto riguarda gli errori inferiori alle soglie fisiologiche sopra indicate; non possono, invece, ritenersi irrilevanti gli errori sull'aggregazione delle misure riguardanti un numero di punti di dispacciamento ben superiore alla soglia fisiologica del 10%.

Quantificazione della sanzione

29. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
30. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
31. Le violazioni contestate sono raggruppabili in due tipi, individuati in ragione dell'interesse pubblico tutelato, e segnatamente:
 - violazione di norme dirette ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di misura dell'energia elettrica; in tale tipologia rientra la violazione di cui alla lettera a) del paragrafo 1;

- violazione di norme volte a garantire un efficiente servizio di dispacciamento; in tale tipologia rientra la violazione di cui alla lettera b), del paragrafo 1.
32. Ai fini della quantificazione della relativa sanzione, ognuno dei due tipi di violazione sopra prospettati verrà autonomamente valutato alla luce dei citati criteri.

Violazione sub a) del precedente punto 2 (errata identificazione punti di interconnessione con la RTN - art. 35 del TIT 2004-2007)

33. Sotto il profilo della gravità della violazione, Acea Distribuzione non ha rispettato norme poste a tutela di un interesse rilevante quale quello al corretto svolgimento del servizio di pubblica utilità della misura dell'energia elettrica, nel quale rientra l'identificazione dei punti e l'attività di rilevazione e registrazione delle misure. In particolare, errori in ordine ai punti di interconnessione con la RTN - come nella fattispecie - pregiudicano la corretta determinazione dell'energia complessivamente prelevata dalla RTN, con ripercussioni sia per il servizio di trasmissione e sua remunerazione, sia per il servizio di dispacciamento in ordine al calcolo del PRA, sia per la perequazione generale del sistema elettrico.
34. Tuttavia la gravità è attenuata dal fatto che l'errore ha riguardato un solo punto di interconnessione, con un'incidenza modesta - 1,39% - rispetto alla totalità dei punti di interconnessione della società.
35. L'infrazione si è protratta per circa tre anni (2005, 2006 e 2007).
36. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante. La dedotta attività di sostituzione dei contatori tradizionali con i misuratori elettronici - che sarebbe stata avviata nel 2006 e che dovrebbe concludersi entro la fine del 2011 - costituisce adempimento di un obbligo previsto da deliberazioni dell'Autorità (n. 292/06 e 235/07), così come l'asserito impegno di svolgere, entro il 31 dicembre di ogni anno, il tentativo di lettura del misuratore per tutti i clienti con potenza contrattuale inferiore a 30 kW. Peraltro l'esercente non ha dimostrato l'effettivo svolgimento della dichiarata ulteriore attività di controllo: nuovo tentativo di lettura mensile con preavviso mediante rilascio di apposito tagliando; nuovo tentativo di lettura, nel mese successivo, per i clienti la cui precedente lettura non era stata accettata dal sistema di fatturazione per incompatibilità con parametri predefiniti; rilascio di un secondo tagliando che attesti la visita e inviti il cliente a comunicare l'autolettura, in caso di fallimento anche del secondo tentativo di lettura. Inoltre sono atti dovuti, in base alla normale diligenza dell'impresa distributrice, le seguenti dedotte attività: eliminazione di carenze ed imprecisioni nei dati contenuti nell'archivio tecnico/commerciale; lettura mediante contatori elettronici di tipo GME (Gruppo di Misura Elettronico) presso le utenze in media e alta tensione; adozione di specifici strumenti di rilevazione delle misure in caso di misuratori non agevolmente accessibili; miglioramento dei criteri di ricostruzione dei dati di misura mancanti; contenimento delle perdite di energia della propria rete al di sotto delle perdite standard fissate dalla disciplina vigente. Rientra nello svolgimento diligente dei compiti dell'impresa distributrice anche la dichiarata costante riduzione delle rettifiche dei valori del PRA nel triennio 2005-2007.
37. Quanto al criterio della personalità dell'agente, Acea Distribuzione non si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità.

38. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2008 dalla società nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica è pari a 497.000.000 (quattrocentonovantasettemilioni) di euro circa.
39. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 281.000 (duecentottantunomila).

Violazione sub b) del precedente punto 2 (errori nell'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento - art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06)

40. Sotto il profilo della gravità della violazione, Acea Distribuzione non ha rispettato norme poste a tutela di un interesse rilevante quale quello dell'ordinato ed efficiente funzionamento del servizio di pubblica utilità del dispacciamento, fondamentale per la garanzia del corretto funzionamento del sistema elettrico nazionale. Per il buon esito della regolazione economica di tale servizio è indispensabile l'esatta determinazione dell'energia elettrica prelevata. Infatti, errori nell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica prelevata commessi su un'alta percentuale (di punti di dispacciamento e dunque) di utenti del dispacciamento, incidono sulle loro attività previsionali e in ultima analisi sulla fatturazione dei costi ai clienti finali, nonché sulla determinazione del corrispettivo uplift e sull'attività di settlement mensile (cioè la determinazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento effettuata da Terna mensilmente, in base all'energia prelevata nel mese dagli utenti del dispacciamento). Detti errori incidono altresì sulla quantificazione delle perdite di energia sulla rete e, dunque, sulla fase di conguaglio annuale relativo ai punti di prelievo non trattati su base oraria prevista nell'ambito della disciplina del load profiling e, in generale, sulla determinazione e regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento. Inoltre, tali errori incidono sulla remunerazione del servizio di trasmissione (basata su una stima dell'energia elettrica prelevata, effettuata dall'Autorità in base alle misure comunicate da Terna, la quale aggrega i dati trasmessi al riguardo dalle imprese distributrici), nonché sulla definizione della perequazione generale e sulla fissazione delle componenti UC1 e della relativa esazione e gestione del gettito.
41. Le condotte contestate si sono protratte per tre anni (2005, 2006 e 2007).
42. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rinvia al precedente paragrafo 37.
43. Quanto al criterio della personalità dell'agente, si rinvia al precedente paragrafo 38.
44. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rinvia al precedente paragrafo 39.
45. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 290.000 (duecentonovantamila)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Acea Distribuzione S.p.A., delle seguenti disposizioni: art. 35 del Testo integrato delle disposizioni in materia di erogazione

- dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica del periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04; art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06; nei termini di cui in motivazione;
2. sono irrogate a Acea Distribuzione S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie pari complessivamente ad euro 571.000 (cinquecentosettantunomila):
 - a) euro 281.000 (duecentottantunomila) per aver violato l'art. 35 del Testo integrato approvato con deliberazione n. 5/04;
 - b) euro 290.000 (duecentonovantamila) per aver violato gli art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06;
 3. si ordina a Acea Distribuzione S.p.A. di pagare le sanzioni di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
 4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
 5. si ordina a Acea Distribuzione S.p.A. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 6. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Acea Distribuzione S.p.A., con sede legale in Piazzale Ostiense, n. 2, 00154 Roma, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis